



Consiglio Regionale del Lazio
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO		
04653	14. MAR 07	12:52

ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA

DATA 15-03-07 ORA 10:30

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Presidente della 10^a
Commissione consiliare permanente

Presidente della 2^a
Commissione consiliare permanente

Presidente della 12^a
Commissione consiliare permanente

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 248 del 13 marzo 2007** concernente:

“DISCIPLINA DELLE VENDITE STRAORDINARIE”

Si trasmette la proposta di legge regionale indicata in oggetto con l'avvertenza di presentare la relazione entro i termini previsti dall'art. 63 del Regolamento del Consiglio regionale.

Contestualmente al parere, la Commissione primaria, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio deve indicare i Consiglieri relatori di maggioranza e di minoranza.

Le sottoindicate Commissioni consiliari interpellate esprimeranno il parere nei termini temporali indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale:


- Affari comunitari e internazionali;
- Risorse umane, demanio e patrimonio, tutela consumatori e semplificazione amministrativa.

(Rita Romanzi)

RC/AT

LEGISLATURA VIII[^]

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 248 del 13 marzo 2007

Soggetti proponenti od estremi della deliberazione della Giunta regionale:

Cons.ri: F. Saponaro - A. Pallone - C. Bucci - A. Pigliacelli - M. Maselli -
B.Prestagiovanni - R. Gigli - F. Desideri - L. Canali - S. De Lillo -
F.Lollobrigida - F. Aracri - A. D'Ovidio - F. Fiorito - R. Del Balzo -
F.Armeni - A. Forte - L. Celori - V. Rinaldi - P. Brianti - D. Robilotta
- G. Celli - C. Moscardelli - R. D'Ambrosio - G. SAMMARCO

Oggetto:

DISCIPLINA DELLE VENDITE STRAORDINARIE



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Gruppo Misto
Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all'commissione 10^a - 2^a - 12^a

Roma, 13.3.2007

d'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Salvatore Nigro)

Proposta di legge regionale concernente:

“Disciplina delle vendite straordinarie”

Raffaella D'Ambrosio (MPA)

ARACCI ~~AN~~

D'OVIDIO ANGELO (UDC)

FRANCO FIORITO (AN)

ROCCO DEL BALZO/FI

FABIO ARMENTI (FD)

ILDO FORTE (UDC)

LUIGI CELORI AN

ANALAI VLADIMIRO LISA STOLNER

PAOLA BRIANTI MARGHERITA

DONATO ROSSO

CELLI

STEFANO DE LILLO (F.I.)

FRANCESCO SAPONARO

Proponente: Francesco Saponaro

ALFREDO PALLONE (FI)

CLAUDIO BUCCI (SDI)

AUGUSTO PUGLIESE (UDC)

ROBERTO MASCELLI (MASELLI UDC)

B. PRESTAGIOVANNI (AN)

ROBERTO FIGLI (UDC)

FRANCESCO SAPONARO (DC) IDESIO

LETTI

RELAZIONE

PDL "Disciplina delle vendite straordinarie"

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Bersani, nel 1998, la normativa riferita alle vendite straordinarie ha subito un profondo rinnovamento, rispetto al passato.

Il Decreto, infatti, ha conferito alle Regioni la potestà normativa sulle vendite straordinarie.

La Regione Lazio, con la L.R. 33 del 1999, e successive modificazioni, ha quindi disciplinato la materia.

Come noto, è recentemente intervenuto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (meglio noto come "decreto Bersani"), convertito nella legge 4 agosto 2006, n.248, il quale, in forza dell'art. 117 comma 2, lett. *e*) e *m*) della Costituzione, ha introdotto nuove regole in materia di tutela della concorrenza applicata al settore della distribuzione commerciale.

Inoltre, il Ministero delle Attività Produttive, ha fornito ulteriori chiarimenti con Circolare esplicativa n.3603/C del 28/9/2006.

Particolare riferimento merita l'art. 3, comma 1, lettere *e*) e *f*) del decreto Bersani, per quanto concerne specificamente la materia delle vendite promozionali.

Le vendite promozionali, come definite dalla vigente disciplina regionale del 1999, costituiscono una delle tipologie di vendite straordinarie e consistono nelle vendite in cui l'operatore offre al pubblico, in tutto o in parte, i prodotti della propria gamma merceologica a condizioni più favorevoli rispetto al prezzo ordinario.



La materia delle vendite straordinarie e più precisamente quella relativa ai saldi è controversa proprio perché coinvolge l'interesse di più attori sulla scena.

È innegabile, ferma restando la assoluta libertà di determinare il prezzo di vendita delle merci, che un momento determinante dell'intera questione, è quello relativo alla pubblicizzazione dell'offerta.

Azione questa che è vietato fare, attualmente, durante le sei settimane che precedono i saldi, ma puntualmente questo divieto viene aggirato tramite sms, inviti al negozio, fidelity card e quant'altro.

Questo avviene a danno di quei commercianti che invece seguono scrupolosamente i dettami della norma in questione e che quindi, al momento dell'inizio delle vendite di fine stagione, partono svantaggiati.

Inoltre, è oggettivamente complicato, alla luce della normativa vigente, definire con esattezza cosa è permesso e cosa non lo è, a causa dei vari *escamotage* messi in atto a proposito di sconti. *Escamotage* che riescono più facilmente ai grandi negozi, alle grandi firme, perché non intimorite dalle possibili conseguenze in termini di sanzione pecuniaria.

E' ormai inevitabile, anche a fronte del Decreto sulle liberalizzazioni precedentemente citato, dare una regolata a tutta questa situazione, sintomo, peraltro, della necessità di cambiare la normativa per adeguarla alle richieste di consumatori e commercianti.

Si è così addivenuti alla redazione di una proposta di legge che semplifichi la disciplina delle vendite straordinarie, riconducendole esclusivamente alle vendite promozionali ed a quelle di liquidazione, proprio nell'ottica di una modernizzazione del settore commerciale, riferito alla libera concorrenza ed alla maggiore tutela del consumatore, in linea sia con le direttive comunitarie che con quelle statali.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Sei' or similar, written in a cursive style.

È una strada oggi battuta da alcuni Paesi dell'Europa, tra cui Austria, Germania, Svizzera, Olanda, Danimarca, Finlandia, Svezia (vedi Il Sole Ventiquattro Ore del 3 gennaio 2006).

È un atto di apertura verso la libera concorrenza, ma soprattutto è la via per responsabilizzare e coinvolgere il consumatore.

Con questa proposta di legge, anche le iniziative di "shopping day" e di "Rome sales inclusive" diventano superflue perché tutto l'anno è conveniente acquistare, cercando le occasioni, a tutto vantaggio anche del flusso turistico.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joy", located in the bottom right corner of the page.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Gruppo Misto

Il Presidente

ART. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le vendite straordinarie in ossequio ai principi della trasparenza del mercato, della libera concorrenza, della libertà di impresa, della libera circolazione delle merci e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e dei principi fissati dal D.L. 4 Luglio 2006 n. 223 convertito con Legge 4 Agosto 2006 n. 248.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Gruppo Misto

Il Presidente

ART.2
(Finalità)

1. La disciplina di cui all'art. 1 è finalizzata a modernizzare e sviluppare la rete distributiva anche al fine del contenimento dei prezzi a tutela del consumatore nonché a valorizzare e salvaguardare le piccole e medie imprese.
2. La presente legge si applica a tutte le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, comprese quelle esercitate su area pubblica.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Gruppo Misto

Il Presidente

ART. 3

(Disposizioni generali)

1. Le vendite straordinarie sono esclusivamente quelle previste dalla presente legge.
2. Sono abolite le vendite straordinarie così come definite dall'art. 46 Legge Regionale 18 Novembre 1999 n.33.
3. Costituiscono vendite straordinarie esclusivamente le vendite promozionali e le vendite di liquidazione.
4. Nel corso delle vendite straordinarie, in ossequio agli obblighi di legge in materia di pubblicità dei prezzi, deve essere indicato, oltre al prezzo originario ed alla percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato.
5. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Gruppo Misto

Il Presidente

ART. 4

(Disciplina delle vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita e dei prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento.
2. Le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
 - a) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
 - b) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali.
3. Le vendite promozionali possono essere svolte in ogni periodo dell'anno.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Gruppo Misto

Il Presidente

ART. 5

(Disciplina delle vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, in seguito a:
 - a) cessazione di attività commerciale
 - b) cessione dell'azienda o suo trasferimento in altri locali o scadenza di affitto di azienda per contratti ultraquinquennali;
 - c) trasformazione, manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature, che comportino la sospensione totale dell'attività per un periodo minimo di 15 giorni continuativi.
2. Le vendite di liquidazione possono essere svolte in ogni periodo dell'anno.
3. Nel periodo di effettuazione delle vendite di liquidazione è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita.
4. Al termine della vendita di liquidazione, per la trasformazione, la manutenzione e/o il rinnovo dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Gruppo Misto

Il Presidente

ART. 6
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 46, 47, 48, 49, 49 bis, 50 della Legge Regionale 18 Novembre 1999 n. 33, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Gruppo Misto

Il Presidente

ART. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo e quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.